

# COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 45

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE

N. 6 DEL 18-01-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 14 DEL CCNL IN COMBINATO CON L'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER L' UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI AMATRICE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DELL' AQUILA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che in data 24 agosto 2016 un forte terremoto ha colpito alcune zone dell'Italia centrale ed in particolare tutto il territorio del Comune di Amatrice:

- che a seguito del suddetto sisma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 245/2002 come convertito in legge n. 286/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, sino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dello stesso evento sismico;
- che con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 408 del 15 novembre 2016, sono stati definiti gli interventi urgenti di protezione civile;
- che ulteriori e successive scosse di forte intensità hanno interessato il territorio del Comune di Amatrice in data 26, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;

**VISTO** l'art. 14, comma 1 del CCNL del 22.1.2004 del personale non dirigente del Comparto Regioni/Autonomie Locali, che così recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

**VISTO** L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale,

*le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*

**RICHIAMATA** altresì la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al citato CCNL del 22.01.2004 che così recita: *"la disciplina complessiva dell'art. 14 sopra richiamato intende offrire agli interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto " a scavalco " che viene praticata da tempo ed in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorativa, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro " ;*

**VISTO** l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, al comma 1, testualmente recita: *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3."*

**VISTO** l'articolo 1 dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28 novembre 2016 che testualmente recita *"1. Le unità di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: - per il 6% alla Regione Abruzzo; - per il 16% alla Regione Lazio; - per il 62% alla Regione Marche; - per il 16% alla Regione Umbria. 2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali indicati nel comma 1, procedono alla ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono autorizzati ad assumere, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, individuando, altresì, i relativi professionali"*;

#### **PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Amatrice, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 15909 del 16.11.2018 ha avanzato richiesta al Comune dell'Aquila di avvalersi, della prestazione lavorativa del Dott.ssa Maria Lucia Gigli dipendente dell'Ente – profilo professionale Istruttore Amministrativo, posizione economica C1, mediante:

- a) l'istituto del "comando" o "distacco" ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 nel giorno del venerdì;
- b) l'autorizzazione, ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per l'utilizzo della dipendente, previo suo consenso, oltre all'orario di lavoro, nel giorno del sabato fino ad un massimo di 12 ore lavorative, settimanali;

per lo svolgimento di alcune pratiche amministrative di cui la Dott.ssa Gigli era Responsabile Istruttore, prima del licenziamento presso il Comune di Amatrice;

- Il Comune dell'Aquila ha risposto positivamente alla richiesta dell'Ente con nota protocollo n.16708 del 06.12.2018 dando autorizzazione:
  - a) al comando ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, nel giorno del venerdì per un totale di 6 ore, per un massimo di due mesi dalla firma della convenzione;
  - b) all'utilizzo della dipendente secondo dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, previo consenso della dipendente, nella giornata del sabato;
- La dipendente, Dott.ssa Maria Lucia Gigli ha formalizzato il proprio assenso per il comando in oggetto;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 07.12.2018 con cui si approva lo schema di convenzione con il Comune dell'Aquila per l'utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Amatrice della dipendente Dott.ssa Gigli Maria Lucia;

**VISTA** la Delibera di Giunta del Comune dell'Aquila n. 9 del 14.01.2019 con cui si:

- autorizza al Comando della dipendente Maria Lucia Gigli presso il Comune di Amatrice, per numero sei ore a settimana, nella giornata del venerdì, per un periodo totale di mesi due, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- si autorizza la dipendente Maria Lucia Gigli, allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, fino ad un massimo di 12 ore settimanali;

**VISTA** la nota protocollo n. 541 del 16.01.2019 in cui il Comune dell'Aquila trasmette la Convenzione firmata e formalizza le autorizzazioni al Comando, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 e ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, della dipendete sopracitata, con decorrenza da venerdì 18 gennaio 2019 per un periodo di due mesi;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

**DI PROCEDERE** alla assegnazione temporanea della Dott.ssa Maria Lucia Gigli dipendente del Comune dell'Aquila a tempo pieno ed indeterminato:

- ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, nel giorno del venerdì per un totale di 6 ore settimanali, con decorrenza dal 18.01.2019 per la durata di due mesi;
- ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, al di fuori dell'orario di lavoro, fino ad un massimo di 12 ore lavorative, per il tempo necessario ad assicurare il supporto e l'affiancamento per il completamento delle procedure assegnate;

**DI DARE ATTO** che per quanto concerne gli oneri economici, come definito dall'art. 5 della convenzione: *"Il trattamento economico e i relativi oneri contributivi, saranno corrisposti dal Comune dell'Aquila. Il Comune di Amatrice, in quanto utilizzatore delle prestazioni, sarà tenuto a rimborsare il Comune dell'Aquila le spese relative al trattamento economico del dipendente entro il termine di tre mesi dalla conclusione del comando medesimo. Per quanto riguarda il salario accessorio lo stesso verrà corrisposto, per la sua parte, direttamente dal Comune di Amatrice con applicazione dei propri istituti contrattuali"*, previa richiesta da parte del comune dell'Aquila;

**DI DARE ATTO** inoltre, che tali somme sono tra quelli rendicontabili al Dipartimento della Protezione Civile che procederà al riversamento delle somme spese;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza del Comune dell'Aquila, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e alla dipendente Dott.ssa Maria Lucia Gigli.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO

IL CAPO SETTORE  
F.TO ANTONIO PREITE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 18-01-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 21-02-2019

REG. 295

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

ANTONIO PREITE